

Deliberazione della Giunta Regionale 17 settembre 2013, n. 24-6371

L.R. n. 17/99 - Criteri di indirizzo per la redazione delle rese medie dei prodotti agricoli ai sensi del D.lgs. 102/04 ai fini di una maggiore uniformità di calcolo a livello regionale e per ridurre gli oneri burocratici a carico delle aziende agricole.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Considerato che il D.lgs n. 102/04 prevede la redazione delle rese medie ad ettaro dei prodotti agricoli e che tali rese medie sono previste, anche ai sensi della nota ministeriale n.0004662 dell'11 marzo 2013 per confrontare le produzioni agricole danneggiate o assicurate contro eventi calamitosi avversi, con le medie di produzione del cosiddetto triennio di produzione normale, costituito dalla produzione di tre anni anche non consecutivi in cui non si siano verificate né sovrapproduzioni, né perdita di prodotto a causa di avversità atmosferiche di natura eccezionale;

tenuto conto che le rese medie sono finalizzate anche alla verifica della sussistenza di un evento calamitoso avverso, ovvero che abbia causato una perdita superiore al 30% rispetto alle annate in cui non si sono verificati eventi calamitosi;

rilevato che dalle elaborazioni triennali dell'Organismo Pagatore (ARPEA) è risultata in primo luogo l'anomalia di molte produzioni assicurate in province dove manca l'indicazione del dato medio con cui raffrontare le quantità indicate nelle polizze agevolate;

preso atto che l'elaborazione elettronica segnala tali produzioni come eccedenti rispetto ad una resa media non indicata, che il calcolatore considera pari a zero;

atteso che rispetto a una siffatta resa media pari a zero l'agricoltore è tenuto, in caso di controllo, ogni volta a dimostrare l'effettiva produzione aziendale di quella data coltura e che risulta pertanto doveroso per l'imprenditore agricolo stesso provvedere a indicarla, almeno per le colture assicurate, appesantendo di fatto la burocrazia a carico dell'azienda;

ritenuto di assumere come valore medio, laddove la resa media non è prevista o indicata, quello più favorevole della provincia vicina, in tal modo eliminando, di fatto, con il presente provvedimento l'anomalia segnalata al fine di limitare i controlli solo ai casi in cui effettivamente la produzione eccede le medie triennali espresse con un dato numerico realistico e superiore allo zero;

rilevato inoltre nelle tabelle elaborate un cospicuo numero di colture le cui quantità assicurate eccedono le rese medie provinciali, di fatto obbligando una gran parte dei coltivatori a dover sottoscrivere autocertificazioni per dimostrare che le quantità assicurate riflettono la reale situazione aziendale, ovvero, in caso di controllo, produrre idonea documentazione comprovante le quantità indicate nell'autocertificazione relativa alla polizza assicurativa;

considerato che quanto sopra comporta un pesante aggravio burocratico nei confronti delle aziende e ritenuto di dover rivedere alcune delle rese medie provinciali di cui alle tabelle approvate con le determinazioni più sopra richiamate al fine di ridurre le anomalie riscontrate;

esaminata l'elaborazione dei dati delle polizze su base triennale (2010-2011-2012), eseguita da ARPEA, che ha evidenziato il dato medio delle quantità assicurate per provincia e prodotto, suddivise per fasce altimetriche di pianura, collina e montagna, si sono riscontrate inoltre estese

anomalie per le rese di prodotti coltivati in province fra loro vicine, e con prodotti assicurati in quantità medie decisamente superiori alle rese medie approvate;

ritenuto non possibile scendere nel dettaglio della classificazione altimetrica dei singoli mappali, per l'elaborazione dei dati si è utilizzata la suddivisione per fascia altimetrica adottata da ARPEA sulla base della classificazione preponderante del territorio comunale;

rilevato che in assenza del dettaglio sull'altimetria dei singoli mappali, ciò contribuisca ad un aumento delle anomalie, poiché vengono assunti classificati come collinari comuni con ampie porzioni di territorio con le medesime caratteristiche dei mappali di pianura e che casi analoghi si ripetono in determinati comuni di montagna con porzioni di superficie classificate diversamente;

ritenuto perciò indispensabile, al fine di ridurre le anomalie, introdurre un nuovo dato medio applicato soltanto su determinate colture e per determinate province incrementato del 30% in sostituzione di quello approvato in conformità al D.lgs 102/04;

ritenuto altresì di assumere come non significative le discordanze dai dati medi provinciali, se comprese entro un fisiologico 10% (tra 0,01 e 9,99% per la precisione) e di escludere produzioni per le quali si sono riscontrati quantità di polizze assicurate troppo basse nel triennio, comprese fra 1 e 5 polizze, che si considerano non significative ai fini statistici;

preso atto di quanto sopra esposto l'aumento del 30% delle rese medie si applica pertanto solamente alle produzioni e nelle province in cui lo scostamento percentuale dal dato medio è superiore a 9,99% e con un numero significativo di polizze almeno uguale o superiore a 6;

per le premesse fin qui esposte;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di aumentare del 30% il valore delle rese medie provinciali dei prodotti agricoli applicando tale aumento solamente alle produzioni e nelle province in cui lo scostamento percentuale dal dato medio è pari o superiore a 10,00% e con un numero significativo di polizze nel triennio che si assume almeno uguale o superiore a 6, deducendolo dalle elaborazioni dei dati forniti da ARPEA conservati agli atti del competente Settore della Direzione Agricoltura;

- di ammettere che per l'anno 2013 e seguenti, nei casi di colture non comprese nell'elenco provinciale, si possa ricorrere al dato regionale desunto dalla media dei dati delle altre province, ovvero, per le colture comunque innovative, si possa fare riferimento alle dichiarazioni rese dai soggetti interessati, con autocertificazioni o dimostrazione delle quantità effettivamente ottenute;

- di demandare al dirigente del Settore competente di provvedere all'aggiornamento delle tabelle delle rese medie di prodotti assicurabili con l'inserimento di colture che attualmente non sono state previste nelle tabelle provinciali approvate con D.D. nn. 186 del 18/3/2013, 500 del 12/6/2013 e 585 dell'11/7/2013, utilizzando il dato esistente di altre province e di aumentare le rese dei prodotti che rientrano nei requisiti previsti dai criteri in premessa svolti;

- di disporre che l'aggiornamento di cui sopra venga trasmesso ad ARPEA affinché le rese modificate possano essere utilizzate nei controlli che ARPEA stessa provvede ad eseguire in merito

alle polizze assicurative agevolate stipulate dalle imprese agricole a difesa delle proprie produzioni dalle calamità naturali e dalle avversità atmosferiche ad esse comparabili;

- il presente provvedimento non comporta costi a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)